REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 273/A1910A/2026 **DEL 23/06/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici

OGGETTO: Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007. Attivazione dell'ulteriore proroga, di cui alla determinazione SCR n. 368 del 28/11/2024, dell'affidamento disposto con determinazione SCR n. 368 del 19/12/2023 a favore di Fastweb S.p.A., del servizio di connettività dati. Periodo 1 luglio - 31 dicembre 2026. Impegno di Euro 350.000,00 sul cap. 135124/2026 del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028. CIG derivato n. A04319A79C.

Premesso che:
a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica per il "Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007" (gara 53-2014), S.C.R. S,p.A. - Società di Committenza della Regione Piemonte, con provvedimento n. 38 del 27/04/2015, ha affidato a Fastweb S.p.A. l'incarico per l'erogazione del suddetto servizio.
In data 23/06/2015 è stata attivata la Convenzione per il "Servizio di connettività dati" tra S.C.R.-Piemonte S.p.A. e Fastweb S.p.A. di durata quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con scadenza 23 giugno 2019, convenzione alla quale il Settore regionale Sistemi Informativi ha aderito con determinazione n. 99 del 19/06/2017.

Su mandato dell'allora Settore Sistema Informativo Regionale (oggi Settore Servizi Infrastrutturali e Tecnologici), al fine di dare continuità ai servizi della Convenzione in oggetto, prima della suddetta scadenza, S.C.R. ha provveduto a bandire una nuova procedura di gara denominata "Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i." (gara 20-2019).

In ragione del protrarsi di tale nuova procedura, S.C.R. ha disposto, alle medesime condizioni contrattuali, le seguenti proroghe:
- in data 23/04/2019 estensione temporale per 6 mesi, ossia fino al 22 dicembre 2019 (recepita da Regione Piemonte con determinazione n. 316/A1910A del 24/10/2019);
- in data 23/10/2019 - verificato che le operazioni di valutazione della nuova procedura di gara erano in fase di svolgimento, e pertanto non si sarebbe giunti all'aggiudicazione della stessa entro il termine del 22 dicembre 2019 - estensione temporale per ulteriori 6 mesi, ossia fino al 22 giugno 2020 (recepita con determinazione n. 56/A1910A del 11/03/2020).

Contro l'aggiudicazione della suddetta nuova gara è stato presentato - in data 14/04/2020 - ricorso al TAR Piemonte, da parte di Irideos S.p.A. e di Fastweb S.p.A., con richiesta di sospensione cautelare.
Nelle more della decisione di merito risultante dall'udienza fissata dal TAR Piemonte al 28 ottobre 2020, in

data 19/05/2020 è stata disposta un'ulteriore proroga, alle medesime condizioni contrattuali, per 6 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2020 (recepita dal Settore regionale A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici con determinazione n. 158/A1910A del 18/06/2020).
In tale data è stato altresì richiesto da SCR all'attuale fornitore Fastweb S.p.A. di accettare nuovi ordinativi di esecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 28 ottobre 2020 e per una durata massima di 12 mesi (28 ottobre 2021).
Per gli ordinativi già emessi ed in corso di esecuzione, SCR procedeva all'estensione temporale della convenzione in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 dicembre 2020. Nelle more della decisione di merito sull'aggiudicazione della nuova gara risultante dall'udienza rinviata dal TAR al 28 marzo 2021, in data 28/11/2020 è stata disposta da SCR l'estensione temporale per ulteriori 6 mesi, ossia fino al 30 giugno 2021 (recepita con determinazione n. 389/A1910A del 24/11/2020) ed è stato chiesto all'attuale fornitore Fastweb S.p.A. di accettare nuovi ordinativi di esecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 mesi (30 giugno 2022).
Per gli ordinativi già emessi ed in corso di esecuzione, SCR procedeva all'estensione temporale della convenzione in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 30 giugno 2021. In data 15 aprile 2021, a seguito della sentenza del TAR Piemonte che ha rigettato tutti i punti di ricorso, è stata attivata la nuova convenzione con l'operatore economico Telecom Italia S.p.A., avente ad oggetto il "Servizio di trasmissione dati a larga banda (gara 20-2019)" ed è stato chiesto da S.C.R. all'attuale fornitore Fastweb S.p.A. di dare continuità "tecnica" al servizio per gli ordinativi già emessi, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 30 dicembre 2021, escludendo però la possibilità di eseguire nuove estensioni (upgrade) o nuove attivazioni, variazioni di configurazione, etc., ma solo eventuali volture e dismissioni dei contratti in essere.
Contro la sentenza del TAR Piemonte sono stati proposti ricorsi in appello, da parte di Irideos S.p.A. e Fastweb S.p.A., innanzi al Consiglio di Stato, il quale, in data 7 giugno 2021, ha accolto l'istanza cautelare proposta da Irideos S.p.A., sospeso la convenzione in oggetto e fissato l'udienza di merito per il 27 gennaio 2022.
Si è palesata quindi la necessità di una ulteriore proroga che coprisse sia l'intera durata del giudizio in appello, sia le tempistiche volte ad una congrua gestione tecnica ed amministrativa per la migrazione dei collegamenti verso il nuovo fornitore.
Con determinazione di S.C.R.-Piemonte S.p.A., n. 160 del 28 ottobre 2021, è stata pertanto disposta la proroga della convenzione in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di 14 mesi dalla relativa scadenza e quindi fino al 28 febbraio 2023, al fine di consentire - nelle more della decisione di merito sul suddetto ricorso in appello - la continuità nell'erogazione del servizio medesimo e, successivamente, la conclusione della migrazione delle linee RUPAR da parte di tutti gli Enti aderenti alla nuova Convenzione.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5990 del 14 luglio 2022, ha:
1- rigettato tutti i motivi di ricorso, eccetto quello relativo alla violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l'omessa valutazione dell'illecito antitrust addebitato a TIM con il provvedimento dell'AGCM del 25 febbraio 2020;
2- annullato il provvedimento di aggiudicazione di SCR n. 80 del 10/03/2020;
3- imposto alla Stazione Appaltante, in ottemperanza alla sentenza medesima, la riapertura del procedimento di gara, la valutazione dell'incidenza del suddetto illecito sull'affidabilità e integrità professionale della società e la conclusione del procedimento.

Con nota Prot. n. 921/A1910A del 27/01/2023, il Settore A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici chiedeva a SCR aggiornamenti in merito alle tempistiche per attivare la nuova Convenzione inerente al servizio in oggetto, evidenziando, in particolare:
- l'approssimarsi della scadenza della convenzione in essere relativa al Servizio di connettività dati (gara 53-2014) - fissata al 28 febbraio 2023;
- che un'eventuale ulteriore proroga della stessa dovrà consentire la migrazione dei collegamenti attivi (richiedente un tempo pari a 250 gg solari, come previsto dall'art. 10.1.1 del Capitolato Tecnico);
- l'inadeguatezza tecnico/economica dell'unica convenzione alternativa a quella regionale, ossia quella nazionale SPC2 stipulata da Consip e in scadenza il 23 maggio 2023.
Tenuto conto che il termine di completamento del procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5990/2022 è stato fissato al 31 marzo 2023, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti,

SCR ha ritenuto necessario, per garantire la continuità dei servizi, attivare un'ulteriore proroga della convenzione in essere fino al 31 dicembre 2023.
Con successiva determinazione di S.C.R. n. 31 del 22/02/2023, è stata pertanto disposta un'ulteriore proroga della convenzione originaria, alle medesime condizioni contrattuali fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire - nelle more della conclusione del procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 luglio 2022 n. 5990 - la continuità nell'erogazione del servizio medesimo e, successivamente, la conclusione della migrazione delle linee RUPAR da parte di tutti gli Enti aderenti alla nuova Convenzione (recepita dal Settore regionale A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici con determinazione n. 251/A1910A del 13/06/2023).

In ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, S.C.R. ha:
- richiesto a TIM (con nota del 07/10/2022) la produzione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- comunicato ai controinteressati l'avvio del procedimento di rinnovazione parziale della procedura di valutazione dell'incidenza del comportamento anticoncorrenziale tenuto da TIM sul possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, invitando Irideos S.p.A e Fastweb S.p.A. a presentare memorie scritte e/o documenti.
All'esito dell'istruttoria, S.C.R., ritenuto che l'illecito antitrust contestato a TIM dall'AGCM, non fosse tale da porre in dubbio l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico con riferimento alla specifica gara, ha confermato l'aggiudicazione della procedura in favore di TIM S.p.A. (Determinazione n. 72 del 31/03/2023 di SCR Piemonte).

Avverso il suddetto provvedimento, Irideos S.p.A. ha depositato in data 11/05/2023 ricorso al TAR (n. di registro generale 373 del 2023).
Il Tribunale, con sentenza n. 818/2023 (depositata in data 23/10/2023) ha:
- integralmente accolto il ricorso depositato da Irideos S.p.A.;
- annullato il provvedimento di aggiudicazione della procedura (determinazione n. 72 del 31/03/2023 di S.C.R.), invitando S.C.R., qualora decida di rivalutare l'incidenza del grave illecito sull'affidabilità e integrità professionale di TIM S.p.A., a conformarsi a detta pronuncia.

Premesso inoltre che:
CSI Piemonte, con nota prot. n. 22516 del 27/11/2023 (ns. prot. n. 15041/A1910a del 28/11/2023), ha richiesto a S.C.R., nelle more dell'espletamento delle attività necessarie a dare ottemperanza alla sentenza del TAR, di disporre la proroga della convenzione "Servizio di connettività dati (gara 53-2014)", al fine di garantire la continuità dei servizi di connettività oggi in essere, per la Pubblica Amministrazione, per un tempo congruo all'aggiudicazione della gara d'appalto n. 20-2019, alla stipula della relativa convenzione e alla migrazione tecnica dei collegamenti dal vecchio fornitore al nuovo.

Con determinazione n. 368 del 19/12/2023, pervenuta in data 21/12/2023 (ns. prot. n. 16336/A1910A), SCR Piemonte, all'esito dell'espletamento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, ha affidato, alle medesime condizioni contrattuali in essere, il servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 a Fastweb S.p.A., per un periodo stimato di presunti 12 mesi, e pertanto fino al 31/12/2024, al fine di consentire la continuità nell'erogazione del servizio medesimo nelle more del completamento del procedimento di ottemperanza alla richiamata sentenza del TAR Piemonte n. 818/2023 e tenuto conto, altresì, delle tempistiche occorrenti per le eventuali attività di migrazione delle linee RUPAR in essere, pari a circa 200 gg., indispensabili qualora il servizio dovesse essere aggiudicato ad altro operatore economico, generando per tale affidamento il CIG n. A03E30F6CA.

Con D.D. n. 578/A1910A del 27/12/2023, il Settore A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici ha preso atto dell'affidamento disposto da SCR Piemonte S.p.A, in favore di Fastweb S.p.A., con la suddetta determinazione n. 368/2023 fino al 31/12/2024 ed ha provveduto ad assumere il conseguente impegno contabile sull'annualità 2024 (€ 1.000.000,00 o.f.i.), al fine di garantire, nelle more del perfezionamento della nuova Convenzione tra SCR-Piemonte S.p.A. e Fastweb S.p.A., continuità nell'erogazione dei servizi di connettività dati di competenza regionale, per le medesime quantità e tipologie di servizi ad oggi forniti.

In data 05/03/2024, è stato sottoscritto tra SCR Piemonte S.p.A. e Fastweb S.p.A. l'"Atto aggiuntivo alla Convenzione di servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 (Gara 53-2014)", pubblicato sul sito di SCR in data 06/03/2024, che, a parziale modifica di quanto disposto nella convenzione stipulata in data 23/06/2015, prevede che le prestazioni oggetto dell'atto aggiuntivo siano le medesime in essere a Fastweb S.p.A. ed alle medesime condizioni contrattuali, tali da garantire la continuità del servizio nella misura strettamente necessaria al completamento del contenzioso amministrativo, per un periodo stimato di presunti 12 mesi e pertanto fino al 31/12/2024, tenuto conto altresì delle tempistiche occorrenti per le eventuali attività di migrazione delle linee RUPAR in essere.
Con D.D. n. 104/A1910A del 18/03/2024, il Settore A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici ha preso atto e contestualmente aderito al suddetto Atto aggiuntivo alla Convenzione di servizio di connettività dati, per un periodo presunto di 12 mesi, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, in attesa dell'attivazione della nuova Convenzione per il Servizio di trasmissione dati a banda larga (gara 20-2019) e dell'effettiva operatività dei nuovi servizi con il nuovo operatore economico aggiudicatario della gara; la suddetta adesione è stata effettuata per le medesime quantità e tipologie di servizi già forniti da Fastweb S.p.A., ed ancora attivi, fatte salve in ogni caso le ulteriori implementazioni/ disattivazioni e/o migliorie che dovessero successivamente rendersi necessarie.

Preso atto che:
Avverso la predetta sentenza del TAR n. 818/2023, TIM S.p.A. ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato (R.G. 9540/2023) il quale, con sentenza n. 6688/2024 del 24 luglio 2024, rigettando integralmente tale ricorso ha, confermato la decisione del TAR Piemonte.
In data 3 ottobre 2024 S.C.R. Piemonte S.p.A., al fine di dare ottemperanza alla predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 6688/2024, ha avviato il procedimento volto a rivalutare la posizione di TIM S.p.A.
L'avvio di tale procedimento è avvenuto sul presupposto che il Consiglio di Stato, nel confermare l'orientamento assunto dal TAR Piemonte, ravvisava la necessità di una valutazione da parte della Stazione Appaltante in merito al grave illecito professionale ascrivibile a TIM S.p.A. alla luce del provvedimento sanzionatorio emesso da AGCM ex art. 80 co. 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e della sua incidenza sull'affidabilità ed integrità professionale del medesimo operatore economico.
Con determinazione n. 368 del 28 novembre 2024, pertanto, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 2024 n. 6688, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha proceduto all'esclusione dell'operatore economico TIM S.p.A dalla procedura di gara 20-2019, all'annullamento, con effetti retroattivi, dell'aggiudicazione disposta in favore di TIM S.p.A. con precedente determinazione n. 72 del 31 marzo 2023 ed alla conseguente risoluzione della convenzione sottoscritta con tale operatore economico il 15 aprile 2021.
Con la medesima Determinazione n. 368 del 28 novembre 2024, per effetto dell'esclusione dell'operatore economico TIM S.p.A., S.C.R. Piemonte S.p.A. ha inoltre approvato la nuova graduatoria di gara, ed ha aggiudicato il servizio in argomento in favore dell'operatore economico RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A., già IRIDEOS S.p.A.

Con la stessa determinazione, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha infine disposto di procedere all'attivazione della proroga dell'affidamento del "Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007" (gara 53-2014) in favore di Fastweb S.p.A., mediante stipulazione di un ulteriore atto aggiuntivo al precedente atto di disciplina, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti, nelle more dell'avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e comunque fino ad esaurimento della capienza del nuovo CIG n. A03E30F6CA per un importo stimato di € 3.600.000,00.

Nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione tra S.C.R. e RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A., già IRIDEOS S.p.A. a seguito del suddetto affidamento, la Regione con determinazione n. 501/A1910A/2024 del 12/12/2024 ha recepito, per il periodo 01/01/2025-30/06/2025, la proroga dell'affidamento del "Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007" (gara 53-2014) in favore di Fastweb S.p.A., proroga avvenuta mediante stipulazione di un ulteriore atto aggiuntivo al precedente atto di disciplina, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti.
Avverso il predetto provvedimento SCR n. 368 del 28/11/2024 hanno proposto ricorso al TAR Fastweb S.p.A. e TIM S.p.A.

Fastweb per ottenere l'annullamento della determinazione di SCR nella parte in cui ha aggiudicato la gara per l'affidamento del "Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007" (gara 20-2019) a RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. anziché a Fastweb S.p.A., per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con RETELIT in data 29/04/2025, nonché, per il mancato ricalcolo dei punteggi a seguito dell'esclusione di TIM che avrebbe portato all'aggiudicazione della procedura in favore della stessa Fastweb;
TIM per ottenere per l'annullamento

- della Determinazione di SCR Piemonte n. 368 del 28.11.2024, con cui SCR ha disposto la "Rinnovazione della valutazione del grave illecito professionale ascrivibile a TIM S.p.A. Esclusione di TIM S.p.A., annullamento dell'aggiudicazione disposta con disposizione del Consigliere Delegato n. 80 del 10 marzo 2020, confermata con determinazione del Direttore Appalti n. 72 del 31 marzo 2023 e risoluzione della convenzione sottoscritta il 15 aprile 2021. Aggiudicazione. Attivazione proroga dell'affidamento del "servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007" a Fastweb S.p.A., di cui alla determinazione del Direttore Appalti n. 368 del 19 dicembre 2023 (CIG A03E30F6CA)", relativamente alla procedura di affidamento del "Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)";
- dell'esclusione di TIM dalla procedura di gara in questione; dell'annullamento, con effetti retroattivi, dell'aggiudicazione disposta in favore di TIM giusta disposizione del Consigliere Delegato n. 80 del 10.3.2020, confermata con determinazione del Direttore Appalti n. 72 del 31.3.2023;
- della risoluzione della convenzione sottoscritta con TIM il 15.4.2021;
- della graduatoria approvata in seguito all'esclusione di TIM;
- dell'aggiudicazione disposta in favore di Retelit Digital Services S.p.A.
- per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con Retelit Digital Services s.p.a. in data 29/04/2025.

Con sentenza n. 868 del 23 maggio 2025 il TAR Piemonte, accogliendo il ricorso proposto da TIM S.p.A., ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di esclusione di TIM annullando la determinazione n. 368 del 28 novembre 2024, obbligando SCR a valutare nuovamente la sussistenza della causa di esclusione nei confronti di TIM per illecito antitrust e dichiarando l'inefficacia del contratto stipulato con RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. in data 29 aprile 2025. E' stata invece respinta la domanda di subentro proposta da TIM, dal momento che l'operatore economico aggiudicatario della gara sarà individuato solamente all'esito del riesercizio del potere da parte di SCR.
L'accoglimento del ricorso di Tim s.p.a., integrato da motivi aggiunti, e il conseguente annullamento della parte della determinazione n. 368 del 28.11.2024 di S.C.R. Piemonte S.p.A. in cui è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore di Retelit Digital Services S.p.A., hanno determinato l'improcedibilità del ricorso proposto da Fastweb s.p.a., non sorretto allo stato da un interesse attuale, considerato che, a seguito di tale sentenza, la procedura deve retrocedere alla fase di valutazione della sussistenza della causa di esclusione nei confronti di Tim S.p.A. e solo all'esito della rinnovazione di tale valutazione potrebbe eventualmente porsi la questione dei punteggi attribuiti a Irideos s.p.a.

La proroga disposta da SCR Piemonte a favore di Fastweb S.p.A. con il provvedimento n. 368/2024 è stata attivata nelle more dell'avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e comunque fino ad esaurimento della capienza del CIG n. A03E30F6CA per un importo stimato di € 3.600.000,00.
Con determinazione n. 262/A1910A del 27/06/2025, in attesa dell'ottemperanza - da parte di SCR - a quanto richiesto dal TAR Piemonte con sentenza n. 868/2025, e al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio in oggetto, è stata disposta un'ulteriore proroga tecnica per il periodo 01/07/2025-31/12/2025.

Con determinazione n. 263 del 5 agosto 2025 SCR, dopo aver rivalutato la sussistenza della causa di esclusione nei confronti di TIM per illecito antitrust, ha proceduto all'esclusione dell'operatore economico TIM S.p.A dalla gara 20-2019, all'annullamento, con effetti retroattivi, dell'aggiudicazione disposta in favore di TIM S.p.A. con precedente determinazione n. 72 del 31 marzo 2023 e alla conseguente risoluzione della convenzione sottoscritta con tale operatore economico il 15 aprile 2021, approvando l'aggiudicazione del servizio in argomento in favore dell'operatore economico RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A., già IRIDEOS S.p.A.
Avverso tale suddetta aggiudicazione hanno nuovamente proposto ricorso al TAR sia Fastweb S.p.A. in data

30 settembre 2025 che TIM S.p.A. in data 4 settembre 2025.
Alla Camera di Consiglio del 4 settembre 2025, il TAR Piemonte – dato atto che TIM ha rinunciato all'istanza cautelare a fronte della fissazione a breve della decisione della causa nel merito – ha fissato udienza per il 28 gennaio 2026, fissando tale data anche per la decisione nel merito del ricorso proposto da Fastweb.

Con determinazione n. 631/A1910A del 16/12/2025, in attesa degli esiti dei giudizi in questione e al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio in oggetto, è stata pertanto disposta un'ulteriore proroga tecnica per il periodo 01/07/2025-31/12/2025.

Con determinazione n. 12 del 16 gennaio 2026, SCR ha disposto la revoca in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 quinques della legge n. 241/90 e s.m.i. della determinazione del Direttore Appalti n. 263 del 5 agosto 2025 con la quale si è proceduto all'esclusione di TIM S.p.A. e all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Retelit Digital Services S.p.A.

Allo stato attuale quindi non si è ancora pervenuti all'individuazione di un nuovo aggiudicatario, né tantomeno - in base alle comunicazioni inoltrate da SCR a Fastweb - risulta esaurita la capienza del CIG originario A03E30F6CA, capienza che, in base agli importi della spesa complessiva riferiti alle annualità 2024 e 2025, si stima perverrà a saturazione non prima dell'anno 2027.

Tutto ciò considerato, al fine di garantire la continuità del servizio di connettività dati in oggetto risulta pertanto giustificato prolungare fino al 31 dicembre 2026 o comunque fino all'esaurimento dell'importo di cui al CIG originario, l'affidamento del servizio a Fastweb tramite apposita ulteriore proroga da parte di Regione Piemonte.

Con il presente provvedimento, pertanto, si procede:
- ad attivare, recependo la proroga di cui alla suddetta determinazione SCR n. 368/2024, un'ulteriore proroga per il periodo 01/07/2026-31/12/2026 dell'affidamento del "Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007" (gara 53-2014) in favore di Fastweb S.p.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti;
- ad impegnare fino al 31/12/2026, o comunque fino ad esaurimento dell'importo di cui al CIG originario, la somma di Euro 350.000,00 o.f.i. sul cap. 135124/2026 ("Spese per servizi di rete per trasmissione dati VoIP e relativa manutenzione") del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 per l'anno 2026, a favore di Fastweb S.p.A. di cui € 63.114,75 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., nell'ambito della Missione 01, Programma 01.08 – P.d.C. finanziario U.1.03.02.19.004;

Dato atto che:
- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento sono esigibili nell'esercizio 2026;
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate e autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- l'impegno assunto con il presente provvedimento sul capitolo 135124 ha natura ricorrente;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- saranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i dati per la codifica della transazione elementare sono riportati nell'Appendice A "Elenco delle registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:
- ai sensi della D.G.R. n. 55-1179 del 26/05/2025 il responsabile unico del progetto (RUP) di cui all'art. 15 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. è la dirigente responsabile del Settore A1910A - Servizi Infrastrutturali e Tecnologici, Dott.ssa Elena Russo;
- il suddetto contratto costituisce "contratto di servizi e forniture di particolare importanza", ai sensi dell'art.

32 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto di assegnare, ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. c), della L.R. n. 14/2014, al dott. Fausto Grassi, funzionario del Settore A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici, la responsabilità dell’istruttoria del procedimento in argomento, per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento;

Ritenuto di nominare il dott. Fausto Grassi, funzionario del Settore A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici, quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 114, c. 7, del D.Lgs. 36/2023;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R . n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

considerato che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

dato atto che il responsabile dell'istruttoria/DEC e il RUP hanno dichiarato espressamente di non trovarsi, riguardo alla procedura d’appalto in questione, in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi;

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e s.m.i.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 2023, Regolamento regionale n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Deliberazione della Giunta regionale n. n. 5-1188 del 30.05.2025 "Aggiornamento 2025 del Piano Attuativo Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2024-2026";
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2026, n. 3-2182 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2026 n. 1-2209 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

DETERMINA

per le motivazioni di cui premessa, che interamente si richiamano,

- di attivare, nel recepimento della proroga di cui alla determinazione SCR n. 368/2024 disposta in favore di Fastweb S.p.A. non essendosi verificate le due condizioni previste, vale a dire individuazione del nuovo aggiudicatario ed esaurimento della capienza del CIG n. A03E30F6CA, un'ulteriore proroga per il periodo 01/07/2026-31/12/2026 dell'affidamento del "Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007" (gara 53-2014) in favore di Fastweb S.p.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti, tenendo conto che, in base agli importi della spesa complessiva riferiti alle annualità 2024 - 2025, si stima che il suddetto CIG perverrà a saturazione non prima dell'anno 2027;

- di impegnare fino al 30/06/2026 la somma di Euro 350.000,00 sul cap. 135124/2026 ("Spese per servizi di rete per trasmissione dati VoIP e relativa manutenzione") del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028, per l'annualità 2026, a favore di Fastweb S.p.A. di cui € 63.114,75 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., nell'ambito della Missione 01, Programma 01.08 – P.d.C. finanziario U.1.03.02.19.004;

- di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 55-1179 del 26/05/2025, il responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 D.Lgs. 36/2023, è la dirigente responsabile del Settore regionale A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici, Dott.ssa Elena Russo;

- di assegnare, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c), della L.R. n. 14/2014, al dott. Fausto Grassi, funzionario del Settore A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici, la responsabilità dell'istruttoria del procedimento in argomento, per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento;

- di nominare il dott.. Fausto Grassi, funzionario del Settore A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici,

quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114, c. 7, D.Lgs. 36/2023;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (artt. 18, 23 comma 1 lett. b) e 37).
Contraente: Fastweb S.p.A. - P.IVA 12878470157
Importo: Euro 350.000,00 (o.f.i.)
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elena RUSSO
Modalità individuazione beneficiario: Affidamento effettuato da SCR-Piemonte S.p.A.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici)
Firmato digitalmente da Elena Russo

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 273/A1910A/2026 DEL 23/06/2026

Impegno N.: 2026/26689
Descrizione: ATTIVAZIONE DELL'ULTERIORE PROROGA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE SCR N. 368 DEL 28/11/2024, DELL'AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE SCR N. 368 DEL 19/12/2023 A FAVORE DI FASTWEB S.P.A., DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI. PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2026. IMPEGNO DI EURO 350.000,00 SUL CAP. 135124/2026 DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2026- 2028. CIG DERIVATO N. A04319A79C
Importo (€): 350.000,00
Cap.: 135124 / 2026 - SPESE PER SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A04319A79C
Soggetto: Cod. 96711
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0108 - Statistica e sistemi informativi